

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TIRABASSI, BALDINI, MONNI e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1962

Modifiche alla legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 luglio 1961, n. 831, ha apportato un notevole contributo, specialmente per quanto previsto nei titoli II e III, alla soluzione ordinata e graduale di alcuni problemi interessanti il personale docente non di ruolo.

Si tratta di norme che integrano il precedente *status* e, con sagge innovazioni, introducono notevoli garanzie e miglioramenti al meccanismo d'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza di tale personale (titolo II) e prevedono una nuova prassi ai fini della sistemazione nei ruoli dell'istruzione secondaria ed artistica di insegnanti forniti di particolari requisiti (titolo III). Intenti lodevoli e iniziative necessarie per normalizzare il delicato settore dell'istruzione pubblica. La Scuola, infatti, oggi rischia di non poter superare la grave crisi della crescente carenza di insegnanti e della conseguente progressiva necessità di ricoprire le cattedre con personale debitamente qualificato.

La citata legge, però ha rivelato, al primo collaudo della sua graduale applicazione, la urgenza di alcuni emendamenti, soprattutto perchè siano evitate palesi sperequazioni e

si consenta una attuazione scaturiente da sicura norma.

Gli emendamenti proposti, inoltre, permetterebbero alla Amministrazione un'applicazione, oltrechè certa, anche più sollecita, liberando la legge da alcune « secche » dove oggi sosta per difficoltà interpretative ed esecutive.

Presso la Camera dei deputati giacciono due proposte di legge, l'una n. 3485 a modifica degli articoli 7 e 8 della legge 831 del 1961 e l'altra n. 3455, concernente l'estensione agli insegnanti stabilizzati dei benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della citata legge.

Intendendo risolvere problemi parziali, esse dimostrano anche l'esigenza di apportare modifiche alla legge 831 del 1961. La presente proposta esamina la legge citata nella sua globalità e vuole introdurre emendamenti che, oltre ad eliminare lacune a danno di alcune particolari categorie di docenti non di ruolo, diano alle norme già sancite una più efficiente validità e contribuiscano, nell'interesse soprattutto della scuola, all'auspicata risoluzione di alcuni seri aspetti della sua crisi.

## PER IL TITOLO II

L'articolo 1 introduce, per gli insegnanti incaricati, al posto della nomina con validità triennale (prevista dall'articolo 6) quella a tempo indeterminato. Tale innovazione semplifica notevolmente il meccanismo di nomina degli insegnanti non di ruolo presso i Provveditorati, poichè le nomine a tempo indeterminato sono soggette a revisione solo nel caso di indisponibilità di cattedra, per assegnazione o trasferimento di professore titolare.

In tal modo si assicurerebbe la funzionalità didattica e amministrativa della Scuola con l'inizio effettivo, regolare delle lezioni alla data stabilita. Si aggiunga, poi, che le nomine a tempo indeterminato eviterebbero il depreco avvicinarsi di insegnanti per medesima nomina sulla medesima classe.

Il professore incaricato acquisterebbe lo *status* di avventizio statale, come si verifica da tempo in altre Amministrazioni, e potrebbe fruire di alcuni benefici quali la cessione del quinto o doppio quinto di stipendio, la iscrizione in cooperative edilizie finanziate dallo Stato, la possibilità di ottenere prestiti dall'E.N.P.A.S., eccetera.

La modifica proposta elimina infine la grave sperequazione di trattamento economico e giuridico operato finora sempre a danno del personale docente non di ruolo, e contribuirebbe inoltre ad invogliare alla carriera docente molti giovani studiosi oggi attratti da carriere più remunerative e sicure.

L'articolo 2 elimina la condizione capestro che chiede l'insegnamento con trattamento di cattedra per acquistare il diritto agli scatti biennali.

È ingiusto condizionare l'aumento biennale al trattamento di cattedra.

Molti insegnanti non di ruolo, per le particolari condizioni e disponibilità di ore di insegnamento alle 18 ore settimanali e quindi senza diritto a trattamento di cattedra. Qualora non fosse introdotto l'emendamento proposto ancora oggi essi dovrebbero subire un notevole disagio economico.

Lo scatto biennale deve operare sul servizio prestato, indipendentemente dall'orario settimanale di lezione, in quanto costituisce un modesto beneficio per chi da anni esplica un'attività alle dipendenze dello Stato.

Si propone poi che il computo per la maturazione degli scatti decorra dall'entrata in vigore della legge 19 marzo 1955, n. 160 — Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica — e cioè dal 1° ottobre 1955.

È un atto di giustizia riparatrice per una benemerita categoria che da anni lavora in condizioni di palese sperequazione rispetto agli altri dipendenti statali.

L'articolo 3 estende i benefici degli scatti e della pensione al personale non abilitato in servizio come supplente annuale.

Dopo l'abolizione della « conferma », il « supplente annuale », nominato ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1728, gode identico stato giuridico di quello con nomina di incaricato.

Per quanto sopra si ritiene logico che gli scatti e la pensione siano condizionati dal servizio prestato presso lo Stato e non già del possesso di alcuni requisiti culturali.

L'articolo 4 estende ai professori di ruolo i benefici dell'articolo 21 della citata legge 831 del 1961.

Ci sembra equo e rispondente ad un sano criterio di giustizia distributiva ammettere anche i professori di ruolo.

L'articolo 5 propone la abolizione del comma quinto dell'articolo 21.

L'assunzione nel ruolo ordinario, prevista dagli articoli 11 e 12 della legge 831 del 1961, degli idonei e sette-decimisti non impone alcun limite di età. Poichè al successivo comma del presente articolo si propone la abolizione della prova orale per gli stabili non settedecimisti, cosicchè da concorsi per titoli per esame si passa a concorsi per soli titoli, per analogia e coordinamento con quanto disposto negli articoli 11 e 13 ricor-

dati, anche per questi concorsi deve essere abolito il limite di età.

Anche il settimo comma va abolito. E ciò sempre al fine di coordinare quanto disposto dal precedente articolo 4.

Si tenga nella dovuta considerazione che si tratta di personale non di ruolo incluso, ai sensi della legge 744 del 1957 e successive modificazioni, negli elenchi degli stabili quindi in possesso di abilitazione e con lungo servizio scolastico; perciò didatticamente sperimentato e culturalmente qualificato.

Inoltre l'articolo 21 della citata legge sarà operante quasi esclusivamente per cattedre di ruolo *B*, cioè nelle sole scuole medie e di avviamento, poichè è improbabile che possono rimanere cattedre di ruolo *A* dopo l'assegnazione agli idonei e sette-decimisti specifici.

Non mancano inoltre ragioni di ordine sociale. L'Ufficio appositamente costituito per l'applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 831 (Concorsi riservati agli idonei sette-decimisti) per l'ingente mole delle domande di assunzione nei ruoli (oltre 150.000) non potrà, in pratica, formare le graduatorie di merito prima di un triennio.

Questo significa, sul piano pratico, che qualora dovessero mantenersi immutate le norme previste dall'articolo 21 (concorsi per titoli ed esame) i concorsi di cui sopra non potrebbero concludersi che entro un quinquennio, od oltre con notevole disagio economico e morale e disappunto degli aspiranti alla immissione in ruolo.

Da ciò si comprende la grande portata sociale e l'importanza dell'emendamento proposto — quello di abolire la prova orale — per evitare che un provvedimento eccezionale — quale è la legge 831 — si svuoti della sua efficacia normativa.

Si propone, poi, che, a maggior garanzia della attitudine professionale degli insegnanti che beneficiano della abolizione della prova orale, i medesimi siano tenuti a frequentare un corso di aggiornamento; secondo i turni e le modalità che vorrà stabilire l'amministrazione.

Tale obbligo oltre che contribuire alla specifica preparazione professionale introduce nella legislazione un concreto riconoscimento alla validità e alla necessità dei corsi di aggiornamento.

All'articolo 6 il comma proposto, permettendo la partecipazione ai concorsi previsti dal primo comma dell'articolo 21 a tutti coloro che in servizio da almeno 2 anni nelle scuole statali siano abilitati all'insegnamento, elimina una grave sperequazione a danno dei docenti non di ruolo forniti di abilitazione cosiddetta decentrata, esclusi dalle graduatorie previste agli articoli 16 e 17.

In un momento di gravissima crisi nel reclutamento degli insegnanti si ritiene utile, agli interessi della scuola, sistemare nei ruoli, salvo la precedenza delle graduatorie riservate agli stabili, anche i docenti abilitati ed in servizio.

Tale norma eviterebbe inoltre la paurosa osmosi di docenti verso altre carriere.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 6 della legge n. 831 del 28 luglio 1961 viene così modificato:

« Le nomine degli insegnanti incaricati — abilitati sono disposte a tempo indeterminato ».

L'ultimo comma è soppresso.

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 7 della legge citata viene così modificato:

« Gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di insegnamento prestato ».

Il secondo comma viene abolito.

Nel quarto comma la dizione « 1961-62 » viene sostituita con quella 1955-56.

**Art. 3.**

Le provvidenze di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 831 del 28 luglio 1961 si applicano anche agli insegnanti non abilitati in servizio con nomina di « supplenti annuali » ai sensi della legge 30 dicembre 1960 n. 1728.

**Art. 4.**

Il primo comma dell'articolo 21 della legge n. 831 del 28 luglio 1961 è così modificato:

« Le cattedre degli Istituti di istruzione secondaria determinate ai sensi dell'artico-

lo 19 e non assegnate ai sensi dei precedenti articoli sono conferite, mediante concorsi per soli titoli, ai quali sono ammessi i professori di ruolo ordinario, o di ruolo speciale transitorio e gli insegnanti stabilizzati che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento delle discipline costituenti la cattedra cui si riferisce il concorso ».

**Art. 5.**

Viene abolito il quinto comma dell'articolo 21. Il settimo comma dello stesso articolo 21 è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti da assumersi nel ruolo ordinario ai sensi del primo comma dell'articolo 21 della citata legge 831 del 1961, sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento relativo alla cattedra occupata, secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione ».

**Art. 6.**

All'articolo 21 sopra citato è aggiunto il seguente comma:

« Ai concorsi di cui al primo comma del presente articolo e alle stesse condizioni vengono ammessi tutti gli insegnanti abilitati con almeno due anni di insegnamento nelle scuole statali o pareggiate e con qualifica non inferiore a valente ».

Gli aspiranti verranno inclusi in graduatorie che avranno efficacia solo dopo l'esaurimento di quelle previste dal primo e dal quarto comma dell'articolo stesso.